

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1989, N. 6

Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali¹

Art. 1 (Durata in carica e rinnovazione dei Consigli comunali)

1. (*omissis*)²

Art. 2 (Testo Unico)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nel Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali le norme della presente legge.

2. La modifica del Testo Unico è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

¹ In B.U. 7 novembre 1989, n. 48.

² Sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 che ha integrato l'art. 11 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.
